




FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
P.O.R. 2007 – 2013

ALLEGATO B

	<p><b>Programma Operativo Regionale</b></p> <p><i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p><b>F.E.S.R. 2007/2013</b></p>	<p><b>Asse 1</b></p> <p><b>Innovazione e transizione produttiva</b></p> <p><b>Attività</b></p> <p><i>I.4.1 Accesso al credito delle PMI</i></p>
---	--	---

**Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti  
verso gli Enti locali del Piemonte**

**Gennaio 2013**

## 1. Finalità e risorse

La finalità della misura, ai sensi dello schema di Piano di Attività e di Accordo di Finanziamento, è il sostegno al miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle PMI piemontesi, singole e associate (soc. consortili, consorzi) attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione, Province, Comuni), Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi, Enti strumentali della Regione Piemonte, in ragione dello svolgimento di lavori/servizi a loro favore, e che registrano il ritardato pagamento del compenso per tali prestazioni.

L'operazione di smobilizzo, fornendo liquidità immediata ed aggiuntiva alle imprese beneficiarie, potrà contribuire a supportarne la fase di crescita, espansione e sviluppo.

Per garantire tali operazioni è costituito un Fondo di garanzia sulle anticipazioni bancarie (di seguito, *Fondo*) con una dotazione pari ad € 20 milioni.

La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito, *Finpiemonte*) società finanziaria in house della Regione Piemonte.

## 2. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e s.m.i.;
- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.) e s.m.i.;
- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi e s.m.i.;
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' che nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede l'Attività I.4.1: Accesso al credito delle PMI";
- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis'), di seguito: Regolamento de minimis;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008;
- Decisione della Commissione europea relativa all'Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia C (2010)4505 del 06/07/2010, Metodo nazionale per il calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, di seguito: "metodo di calcolo nazionale";
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag. 6.

Normativa nazionale:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008 (in G.U. 17.12.2008 n. 294), che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di

ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013, come modificato dal D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.

- Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), di seguito, "le linee guida" e successivi adeguamenti.

Normativa regionale:

- L.r. 34/04 – Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 - 10721 del 09.02.2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 – 1230 del 17.12.2010
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 – 3277 del 22.07.2011
- Determina Dirigenziale n. 296 del 26.07.2011
- Determina Dirigenziale n. 357 del 07.08.2012
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 - 5188 del 28.12.2012

### 3. Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda le imprese, iscritte al Registro delle imprese della CCIAA, che abbiano i seguenti requisiti:

1. siano classificabili come PMI<sup>1</sup>, singole o associate (società consortili, consorzi), o come organizzazioni afferenti al terzo settore, che intervengono nella rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'art. 11 della L.R. 1 del 2004 oppure ai sensi del DLDS 155/2006;
2. abbiano la sede legale o un'unità operativa attiva in Piemonte;
3. siano operanti in un settore economico di attività ammissibile ai sensi dell'allegato 1 al Bando;
4. abbiano svolto prestazioni a favore di Enti locali e loro Enti strumentali, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi e vantino, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti nei confronti di tali Enti per un importo complessivo almeno pari a € 10.000,00 al netto di iva e massimo pari ad € 800.000,00 al netto di IVA;
5. non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme di legge;

<sup>1</sup> La definizione di PMI presa in considerazione è quella contenuta nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 in GUUE L. 214 del 09.08.2008.

6. non siano classificabili come “imprese in difficoltà”<sup>2</sup>;
7. siano pienamente operative e per effetto dell’anticipazione bancaria l’attività aziendale possa continuare ad essere giudicata potenzialmente redditizia.

Il possesso dei requisiti previsti ai punti 1, 4 e 6 è autocertificato al momento della presentazione della domanda dal legale rappresentante dell’impresa.

I requisiti previsti ai punti 2, 3 e 5 saranno verificati in base alle informazioni ricavabili dalla visura camerale dell’impresa.

Il requisito previsto al punto 7 potrà essere dimostrato dal beneficiario fornendo una sintetica relazione descrittiva.

#### **4. Operazioni ammissibili**

Sono ammissibili le anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti (anche relativi a più fatture), di importo di almeno 10.000 euro massimo pari ad € 800.000,00, vantati dalle imprese richiedenti nei confronti di Enti locali e loro Enti strumentali, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali piemontesi.

L’anticipazione può coprire fino al 100% dei crediti da smobilizzare; e inoltre deve:

- essere erogata dalle banche alle condizioni convenzionate con Finpiemonte;
- essere intesa come aggiuntiva rispetto alle linee di credito già attivate, oppure come sostitutiva di linee di credito inutilizzate al momento della concessione.

Le anticipazioni possono essere concesse per crediti commerciali scaduti, inclusi quelli già oggetto di anticipazioni bancarie scadute e rimborsate prima della presentazione domanda, da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda e hanno una durata massima di 12 mesi (con possibilità di proroga di altri 12 sulla parte non rimborsata) dalla data di erogazione dell’anticipazione; e con possibilità di proroga della garanzia per ulteriori 12 mesi in caso di rinnovo da parte della banca a fronte del mancato incasso del credito scaduto e su semplice comunicazione da parte della banca stessa.

#### **5. Forma ed entità dell’agevolazione**

L’agevolazione consiste in una garanzia fideiussoria sull’anticipazione bancaria. Tale garanzia ha le seguenti caratteristiche:

- è gratuita;

---

<sup>2</sup> ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

- la garanzia copre fino a un massimo dell'80% dell'anticipazione erogata dalla banca finanziatrice e non può comunque superare l'importo di 640.000 euro;
- viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato l'anticipazione, in caso di mancato pagamento del credito smobilizzato da parte dell'Ente debitore entro la scadenza dell'anticipazione stessa;
- ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato la convenzione con Finpiemonte;
- ha efficacia dalla data di erogazione dell'anticipazione ed è valida fino alla scadenza;
- si riduce proporzionalmente ed automaticamente in funzione dell'eventuale pagamento, durante il periodo di validità della garanzia, dei crediti anticipati da parte dell'Ente debitore;
- riguarda il capitale preso a prestito e non si estende ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario.

Il Fondo, la cui dotazione è indicata all'articolo 1, beneficia di un moltiplicatore di 1 a 5 e interverrà, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione stessa.

## 6. Procedure

### 6.1 Come presentare le domande

- Prima della presentazione della domanda, i beneficiari potranno pre-registrarsi sul sito [www.finpiemonte.info](http://www.finpiemonte.info), a partire dalle ore 9 del 21 febbraio 2011. La pre-registrazione non è obbligatoria, ma è opportuno effettuarla per velocizzare l'inserimento della domanda e per verificare in anticipo l'allineamento delle informazioni anagrafiche aggiornate dell'impresa con quelle eventualmente già presenti sul sistema informatico.
- Le domande dovranno essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico pubblicato sul sito [www.finpiemonte.info](http://www.finpiemonte.info), a partire dalle ore 9 del 28 febbraio 2011.
- A conclusione della compilazione telematica, il modulo di domanda dovrà essere stampato, firmato dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato (applicando una marca da bollo del valore di € 14,62 ogni 4 pagine<sup>3</sup>) entro cinque giorni lavorativi dall'invio telematico, esclusivamente tramite raccomandata A/R, a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico 54 – 10121 Torino.
- I documenti da allegare obbligatoriamente al modulo di domanda, a pena di esclusione, sono:
  - fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'impresa;
  - attestazione dei crediti scaduti, rilasciata dall'Ente debitore e mandato irrevocabile all'incasso (su modello conforme allo standard fornito da Regione Piemonte, Finpiemonte e ABI e reperibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it));

<sup>3</sup> La disciplina delle modalità di applicazione delle marche da bollo è contenuta nel Decreto Ministeriale 20/08/92

- modulo "Dichiarazione delle proprie posizioni Inps e Inail per rilascio Durc", reperibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it);
- attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio (utilizzando il modulo pubblicato sul sito di Finpiemonte: [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) - percorso: Finanza agevolata – Modulistica generale – Moduli antiriciclaggio).

Finpiemonte effettuerà puntuale verifica con le strutture competenti del rispetto della regolarità contributiva e della normativa antimafia (in questo ultimo caso solo nei casi previsti, ossia quando l'importo del contributo pubblico è pari o superiore a 154.937,07 €).

Il beneficiario ha facoltà di presentare, tra gli allegati al modulo di domanda sopra indicati, la positiva delibera bancaria (il cui modulo standard è reperibile nell'area banche del sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it)), da parte di un istituto convenzionato con Finpiemonte. In tal caso, Finpiemonte, a seguito della propria istruttoria, potrà provvedere alla concessione della garanzia a favore della banca.

Non sono giudicate ricevibili e di conseguenza vengono immediatamente respinte:

- a. le domande per le quali non venga inviata la copia cartacea entro il termine previsto;
- b. le domande cartacee non precedute dall'invio telematico;
- c. le domande per le quali la copia cartacea non sia stata sottoscritta con firma in originale.

## 6.2 Come vengono valutate le domande

Ai sensi dei Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR, con riferimento alla attività 1.4.1, la valutazione delle domande avverrà con le seguenti modalità:

- Finpiemonte esamina le domande in ordine di arrivo, sotto il profilo della ricevibilità e legittimità, entro 30 giorni dalla data di ricezione del modulo cartaceo.  
Per quanto attiene la ricevibilità si procede alle seguenti verifiche:
  - inoltro delle domande nei termini e nelle forme prescritte dal Bando e dal Regolamento del Fondo (Piano di Attività, Accordo di Finanziamento);
  - completezza e regolarità della richiesta di ammissione alla garanzia.
- Per quanto attiene la legittimità si procede alle seguenti verifiche:
  - verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dal Bando in capo ai potenziali beneficiari;
  - tipologia ed oggetto dell'operazione per la quale si chiede l'ammissione alla garanzia coerenti con le prescrizioni del Bando.
- In caso di valutazione negativa della domanda, Finpiemonte comunica all'impresa i motivi che ne impediscono l'approvazione; entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione l'impresa può

presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se l'impresa non presenta osservazioni, oppure se queste non vengono ritenute fondate, Finpiemonte emette il provvedimento di rigetto della domanda, che viene notificato anche alla banca scelta dall'impresa.

- Contestualmente all'avvio della propria istruttoria, Finpiemonte chiede alla banca indicata dall'impresa di deliberare entro 30 giorni sulla fattibilità finanziaria dell'operazione. La valutazione della banca è insindacabile: se la delibera è negativa, Finpiemonte emette automaticamente il provvedimento di rigetto della domanda.

### 6.3 Come vengono concesse le garanzie ed erogate le anticipazioni bancarie

A seguito dell'approvazione della domanda e della delibera positiva da parte della banca, a condizione che le risorse siano ancora disponibili e salva la verifica del rispetto del massimale *de minimis* nella disponibilità del beneficiario, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione della garanzia e invia all'istituto di credito l'autorizzazione ad erogare l'anticipazione.

In caso di saturazione delle risorse del Fondo, Finpiemonte non procede ad ulteriori concessioni, il Fondo stesso viene, quindi, bloccato e si procede alla stipula di un nuovo accordo di convenzione con le Banche aderenti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1828/06<sup>4</sup> e seguenti, si informano le imprese beneficiarie che i progetti ammessi ad agevolazione sono selezionati nel quadro del POR FESR della Regione Piemonte, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale promosso dall'Unione Europea.

### 6.4 Attivazione della garanzia e azioni successive all'escussione

La garanzia, nei casi di mancato pagamento da parte dell'Ente del credito anticipato entro la scadenza dell'anticipazione stessa (determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4), è attivata dalla richiesta scritta della banca, che dovrà pervenire a Finpiemonte entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell'anticipazione bancaria.

Nel caso si verificano per l'impresa eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell'art 1845 Codice Civile, la garanzia può essere attivata anche prima di tale scadenza.

Finpiemonte, completate le eventuali verifiche necessarie, effettuerà il pagamento in favore della banca, in base a procedura e tempistica meglio dettagliata nella convenzione con le Banche aderenti.

---

<sup>4</sup> REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale in GUUE L 371 del 27.12.2006, pag. 1

Successivamente all'escussione della garanzia, la banca è obbligata a retrocedere a Finpiemonte, fino al raggiungimento dell'importo della garanzia escussa, le somme recuperate nel momento in cui l'Ente debitore provvede a saldare il credito precedentemente anticipato.

#### **7. Revoca delle agevolazioni ai beneficiari e recuperi**

Finpiemonte potrà revocare l'agevolazione concessa nel caso in cui:

- l'impresa beneficiaria rilasci dichiarazioni false o mendaci;
- in fase di verifica, emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o la presenza di documenti incompleti o non corretti;
- l'impresa beneficiaria non consente i controlli previsti al successivo punto 9.

In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria dovrà versare a Finpiemonte un importo pari al teorico premio che avrebbe pagato acquisendo la garanzia sul mercato, maggiorato degli interessi legali. L'importo del premio teorico verrà indicato nella comunicazione di concessione dell'agevolazione.

Anche in caso di revoca dell'agevolazione, la garanzia verso la banca è confermata e rimane valida.

#### **8. Base giuridica dell'aiuto e regole di cumulo**

L'agevolazione viene concessa sulla base del *Regolamento de minimis*, del metodo di calcolo nazionale e delle linee guida.

L'aiuto è costituito dalla differenza tra un teorico premio di mercato e l'effettivo costo della garanzia previsto dal Bando (vale a dire a costo zero)<sup>5</sup>. L'importo dell'aiuto, determinato per ogni impresa beneficiaria, verrà comunicato da Finpiemonte nella comunicazione di concessione.

L'agevolazione non può essere concessa ad imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali<sup>6</sup>.

#### **9. Ispezioni e controlli**

Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, verranno effettuati controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.

---

<sup>5</sup> La spiegazione dettagliata delle modalità di calcolo è contenuta nelle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI".

<sup>6</sup> L'elenco delle decisioni di recupero della Commissione Europea è reperibile su Internet all'indirizzo [www.politichecomunitarie.it](http://www.politichecomunitarie.it) e sul sito della Regione Piemonte



La Regione Piemonte potrà inoltre promuovere controlli a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Una quota pari ad almeno il 10% delle domande presentate sarà soggetta a un controllo campionario dei documenti probatori delle dichiarazioni autocertificate.

#### **10. Informazioni e contatti**

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [finanziamenti@finpiemonte.it](mailto:finanziamenti@finpiemonte.it), oppure chiamando il numero 011.5717777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

#### **11. Riservatezza**

Per poter accedere alle agevolazioni previste dal Bando è necessario autorizzare Finpiemonte al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i) dei beneficiari. Tale trattamento è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa-contabile, previste dalla normativa.


L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di rigetto della richiesta di agevolazione.

#### **12. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R. – ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008, in G.U. 17.12.2008, n. 294, che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento CE n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi Strutturali per il periodo 2007/2013).



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
P.O.R. 2007 - 2013

	<p><b>Programma Operativo Regionale</b> <i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p><b>F.E.S.R. 2007/2013</b></p>	<p>Asse 1 “Innovazione e transizione produttiva”</p> <p>Misura I.4.1 “<b>Accesso al credito delle PMI</b>”</p>
---	---	--

## PIANO DI ATTIVITÀ

del Fondo regionale di garanzia per le PMI Piemontesi  
presentato ai sensi  
dell' articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i.

Allegato A

**A) La giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali**

Il Programma operativo (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal FESR si propone quale obiettivo strategico il rafforzamento della competitività del sistema economico – produttivo regionale mediante l'incremento della capacità delle imprese (segnatamente delle piccole e medie imprese) di innovare e di assorbire nuove tecnologie, di migliorare le performances ambientali e ridurre il consumo di risorse naturali.

Sul presupposto che l'accesso al credito è una condizione cruciale per le PMI che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione, in efficienza energetica ed eco-innovazione, il P.O.R. prevede esplicitamente che, in base alle necessità che si verificheranno in fase di attuazione, potranno essere attivati e finanziati a valere sul Programma idonei strumenti di ingegneria finanziaria, fra i quali rientrano a pieno titolo le misure in grado di rendere più agevole alle p.m.i. l'accesso al credito mediante adeguati strumenti di garanzia di primo o di secondo livello.

Il P.O.R. tiene in considerazione anche gli effetti della crisi economico-finanziaria che ha fatto sentire i suoi effetti in Piemonte a partire dalla metà del 2008 e prosegue tutt'ora.

La crisi, che per profondità e complessità non appare di breve durata, ha infatti mutato significativamente il contesto nel quale agisce il sistema produttivo regionale, incidendo peraltro su settori (e su territori) già interessati da criticità strutturali. Ciò rende necessaria l'introduzione nel POR FESR di strumenti di ingegneria finanziaria che consentano di ricreare le condizioni perché le PMI presenti sul territorio possano acquisire le risorse necessarie ad investire, e i soggetti intenzionati a creare nuove imprese trovino disponibilità di credito a condizioni ragionevoli e siano in grado di fornire le garanzie richieste.

A tal fine è stato programmato l'ultimo obiettivo operativo dell'Asse I: l'obiettivo operativo 1.4 risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI che si trovano a dover affrontare – soprattutto nelle fasi di crisi economica e finanziaria (come nel caso della recessione iniziata nel 2008 che vede le PMI esposte al rischio di carenza o di indisponibilità del credito bancario) – le difficoltà del sistema bancario di sostenere gli investimenti produttivi, con particolare riguardo a quelli caratterizzati da elementi di maggior rischio.

L'importanza dell'attività di sostegno per il miglioramento della capacità di accesso al credito delle PMI piemontesi in relazione al contributo fornito per il conseguimento degli obiettivi

specifici dell'asse e più in generale dell'obiettivo globale del POR, va considerata tenendo conto del "carattere trasversale" degli strumenti di ingegneria finanziaria che potranno essere attivati nell'ambito dell'obiettivo operativo I.4 e che potranno riguardare tutte le PMI piemontesi.

La collocazione di tale attività nell'ambito dell'Asse I appare la più pertinente poiché il risultato atteso è il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese che si ottiene in via diretta mediante investimenti in innovazione e, in via indiretta, mediante una stabilizzazione finanziaria delle PMI. Proprio la stabilizzazione finanziaria potrà creare le condizioni favorevoli per incoraggiare e promuovere gli investimenti coerenti con gli obiettivi fissati dall'Agenda di Lisbona che, diversamente, potrebbero essere ritardati o persino accantonati.

In altri termini, per conseguire tale stabilizzazione finanziaria, gli strumenti di ingegneria finanziaria dovranno perciò poter operare sia a supporto degli investimenti riconducibili strettamente agli Assi I e II sia, più in generale, a sostegno di tutte quelle altre operazioni finanziarie che consentono alla piccola e media impresa di potersi mantenere efficiente nel ciclo produttivo e poter così dedicare una parte delle proprie risorse a rafforzare il proprio posizionamento competitivo mediante investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione, in efficienza energetica.

L'obiettivo operativo I.4, incardinato nell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", vuole pertanto sostenere e migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI, per favorire l'innovazione, la transizione produttiva e la crescita sostenibile del sistema produttivo piemontese.

Con questo obiettivo operativo, infatti, si vuole contribuire al miglioramento della capacità di accesso al credito delle PMI attraverso strumenti di ingegneria finanziaria che consentano di superare le difficoltà e l'elevata reticenza al rischio che caratterizzano, soprattutto nelle fasi di crisi economica e finanziaria, il sistema bancario.

Inoltre si offre al sistema delle imprese regionali, in coerenza con il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii. e con le normative comunitarie di riferimento, un insieme di strumenti volti a creare le condizioni per promuovere e dare ulteriore impulso agli investimenti per l'innovazione, la transizione produttiva e la crescita sostenibile del sistema produttivo piemontese nell'ottica del conseguimento degli obiettivi comunitari delineati dalla rinnovata strategia di Lisbona.

Scendendo ad un maggior livello di dettaglio, attraverso gli strumenti d'ingegneria finanziaria, si può prevedere la costituzione di fondi di garanzia e/o controgaranzia, che supportino la concessione di nuovi prestiti aggiuntivi o rinegoziati (anche tenuto conto delle eventuali linee di credito inutilizzate) a favore delle PMI, a condizione che per effetto di tali concessioni l'attività aziendale possa registrare effetti espansivi.

L'importo totale dei nuovi prestiti alle PMI dovrà essere superiore all'importo totale delle garanzie finanziate dal FESR. Pertanto alla chiusura del programma, si dovrà dimostrare che le risorse FESR allocate al fondo di garanzia avranno avuto un effetto moltiplicatore in modo tale che l'importo totale dei nuovi prestiti erogati sia superiore all'importo del fondo di garanzia supportato dal Programma Operativo.

Le convenzioni stipulate tra l'autorità di gestione, i fondi di garanzia e gli intermediari finanziari dovranno indicare tra l'altro: l'importo totale dei prestiti già erogati e l'importo delle garanzie fornite al fine di poter valutare l'effetto moltiplicatore; le penali nel caso di non conformità delle azioni poste in essere rispetto alle obbligazioni previste; la natura e la categorizzazione degli interventi dei nuovi investimenti.

L'attività connessa all'obiettivo I.4 è denominata "I.4.1 Accesso al credito delle PMI" ed è finalizzata a sostenere ed a migliorare la capacità di accesso al credito da parte delle PMI regionali mediante gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dal Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. che, a seconda delle esigenze, potranno riguardare in particolare: fondi di garanzia e controgaranzia, capitale di rischio, fondi per mutui, fondi di partecipazione, abbuoni di interessi. L'attività persegue l'obiettivo di sostenere le PMI piemontesi per superare le difficoltà di accedere ai finanziamenti del sistema bancario che, soprattutto nei momenti di crisi economica e finanziaria, si mostra assai più cauto nell'intraprendere azioni a maggior rischio. Mediante l'utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria attivabili dalla presente attività potranno essere realizzate iniziative volte ad assicurare un più ampio accesso agli investimenti connessi alla creazione, alla crescita e allo sviluppo delle PMI, alla prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie e la rinegoziazione dei prestiti preesistenti concessi a favore delle PMI piemontesi. Quest'ultimo tipo di operazioni potrà assorbire fino al 10% del totale delle risorse del Fondo FESR del POR. L'entità del fondo è stata dimensionata tenendo conto della gravità degli effetti della crisi economica e delle difficoltà di accesso al credito delle imprese che sono state evidenziate nell'ambito dei tavoli di lavoro e delle discussioni del "Comitato di indirizzo per le misure anticrisi" istituito dalla Giunta regionale nell'autunno del 2008 e a cui partecipano i rappresentanti del sistema bancario e il partenariato istituzionale e socioeconomico.

Per l'attivazione e la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria che verranno avviati nell'ambito della presente attività verranno adottate le modalità previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 e s.m.i. e dalle norme di attuazione del POR FESR.

I beneficiari degli interventi sono le PMI singole e/o associate, ivi inclusi i Confidi.

## **B) Il mercato delle imprese in cui intende operare il fondo di garanzia.**

L'attuale crisi economica comporta da un lato l'aumento dei crediti vantati dalle imprese anche verso le Pubbliche Amministrazioni (costrette a rispettare le rigide regole del patto di stabilità) - compresi anche le Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi, Enti strumentali della Regione Piemonte -, dall'altro anche crescenti difficoltà di piccole e medie imprese ad accedere a finanziamenti attraverso la cessione dei propri crediti.

Tempi di pagamento eccessivamente lunghi, infatti, impongono alle imprese un aggravio di oneri, connessi all'esposizione verso il sistema bancario, con particolare riferimento alle imprese di minor dimensione e a quelle a maggior intensità di lavoro e dove, per la tipologia di business, per l'articolazione della filiera produttiva e per la necessità di continui investimenti funzionali alla competitività del settore, la liquidità costituisce una componente fondamentale.

Da un punto di vista finanziario, secondo alcune stime, i mancati incassi in Italia valgono 70 miliardi di euro di crediti solo verso la PA, una stretta che genera penuria di liquidità e costi finanziari insostenibili per le Pmi.

L'intervento della Regione Piemonte persegue, pertanto, l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI colpite dalla situazione di recessione prima descritta e determinata dal perdurare della crisi finanziaria, mediante l'erogazione di garanzie finalizzate allo "smobilizzo" presso il sistema bancario dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, favorendone in tal modo la stabilizzazione finanziaria e promuovendone lo sviluppo.

## **C) I criteri e le condizioni di finanziamento del fondo.**

### *1) Il fondo e il soggetto gestore*

Il Fondo regionale di garanzia per lo smobilizzo dei crediti è dedicato alle PMI non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria di riferimento, con sede legale e/o unità locale attiva nella Regione Piemonte e che abbiano svolto prestazioni a favore di Enti locali e loro Enti strumentali, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi e vantino, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti nei confronti di tali Enti per un importo complessivo almeno pari a € 10.000,00 al netto di iva e massimo pari ad € 800.000,00, al netto di IVA come meglio dettagliato nei singoli bandi attuativi.

La dotazione complessiva del fondo è pari a 20 milioni di euro

La somma delle garanzie concesse non potrà essere superiore ad € 160 milioni (si applica quindi un moltiplicatore di 1 a fino 8).

Il Fondo interverrà, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione di € 20 milioni.

Il Fondo è gestito da Finpiemonte S.p.A. società "in house" della Regione Piemonte.

2) *La linee di intervento, finanziamenti ammissibili e caratteristiche della garanzia*

Il Fondo può intervenire a garanzia di anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti, vantati dalle imprese richiedenti nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione, Province e Comuni, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi, Enti strumentali della Regione Piemonte).

Le anticipazioni bancarie sono prestate alle seguenti condizioni:

- a. possono essere concesse per crediti commerciali scaduti, inclusi quelli già oggetto di anticipazioni bancarie scadute e rimborsate prima della presentazione domanda, da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda e hanno una durata massima di 12 mesi (con possibilità di proroga di altri 12 sulla parte non rimborsata) dalla data di erogazione dell'anticipazione; e con possibilità di proroga della garanzia per ulteriori 12 mesi in caso di rinnovo da parte della banca a fronte del mancato incasso del credito scaduto e su semplice comunicazione da parte della banca stessa;
- b. sono erogate dalle banche alle condizioni convenzionate con Finpiemonte S.p.A.;
- c. sono da intendersi come aggiuntive rispetto alle linee di credito in essere, o in sostituzione a linee di credito inutilizzate, al momento della concessione;
- d. devono generare effetti positivi sulla redditività, sullo sviluppo e sull'espansione dell'attività aziendale o quantomeno essere connesse ad una attività aziendale potenzialmente redditizia..

Le operazioni di smobilizzo ammissibili sono relative a crediti (anche afferenti a più fatture) per un importo nominale minimo pari ad € 10.000,00, al netto di IVA e massimo pari ad € 800.000,00, al netto di IVA come meglio dettagliato nei singoli bandi attuativi.

La garanzia fideiussoria prestata dal Fondo ha queste caratteristiche:

- a. ha effetto unicamente nei confronti delle banche firmatarie dell'apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A.;
- b. è gratuita;
- c. viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato l'anticipazione, in caso di mancato pagamento del credito smobilizzato da parte dell'Ente debitore entro la scadenza dell'anticipazione stessa;
- d. la garanzia copre fino a un massimo dell'80% dell'anticipazione erogata dalla banca finanziatrice e non può comunque superare l'importo di 640.000 euro;
- e. ha efficacia dalla data di erogazione dell'anticipazione ed è valida fino alla scadenza;
- f. si riduce proporzionalmente ed automaticamente, in funzione dell'eventuale pagamento, durante il periodo di validità della garanzia, dei crediti anticipati da parte dell'Ente Debitore;
- g. riguarda il capitale preso a prestito e non si estende ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario.

### 3) *I beneficiari.*

Possono presentare domanda le imprese che presentano i seguenti requisiti:

1. sono classificabili come PMI<sup>1</sup>;
2. hanno sede legale in Piemonte o almeno un'unità operativa (attiva) nella Regione;
3. hanno svolto prestazioni a favore di Enti locali e loro Enti strumentali, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi e vantino, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti nei confronti di tali Enti per un importo complessivo almeno pari a € 10.000,00 al netto di iva e massimo pari ad € 800.000,00 al netto di IVA;
4. non sono soggette a procedure concorsuali e non sono in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme di legge;
5. non sono classificabili come "imprese in difficoltà"<sup>2</sup>;
6. siano pienamente operative e per effetto dell'anticipazione bancaria l'attività aziendale possa continuare ad essere giudicata potenzialmente redditizia;

<sup>1</sup> La definizione di PMI presa in considerazione è quella contenuta nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.



#### 4) *Concessione di aiuti di Stato*

Il bando potrà prevedere la concessione di aiuti di Stato in conformità della normativa comunitaria applicabile.

#### 5) *Procedura di valutazione*

La procedura di valutazione è “a sportello”: le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

Ai sensi dei Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR, con riferimento alla attività 1.4.1 Finpiemonte S.p.A. esamina le domande in ordine di arrivo, sotto il profilo della ricevibilità e legittimità, entro 30 giorni dalla data di ricezione del modulo cartaceo.

#### 6) *Concessione e attivazione della garanzia*

E’ emesso il provvedimento di concessione della garanzia e quindi erogata l’anticipazione bancaria:

- in caso di parere favorevole di Finpiemonte S.p.A. e di delibera positiva da parte della banca;
- seguendo l’ordine cronologico, determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal sistema informatico (al momento dell’inserimento della domanda);
- a condizione che le risorse siano ancora disponibili.

La garanzia, nei casi di mancato pagamento dei crediti anticipati entro la scadenza di cui al precedente punto 2 (fatto salvo l’insorgere di eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell’art. 1845 Cod. Civ., per cui può essere attivata anche prima di tale scadenza) è attivata dalla richiesta scritta della banca, che dovrà pervenire non oltre i 60 giorni successivi la scadenza dell’anticipazione bancaria.

Nel caso si verificano per l’impresa eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell’art. 1845 Cod. Civ., la garanzia può essere attivata anche prima di tale scadenza.

Finpiemonte S.p.A., espletate le eventuali opportune verifiche, effettuerà il pagamento in favore della banca entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra.

Successivamente all’eventuale escussione della garanzia, la banca si obbliga a retrocedere a Finpiemonte S.p.A. le somme introitate a seguito del pagamento del credito precedentemente anticipato da parte dell’Ente debitore, fino alla concorrenza dell’importo della garanzia escussa.

7) *Revoca delle agevolazioni ai beneficiari e recuperi*

L'agevolazione regionale ai beneficiari è revocata da Finpiemonte S.p.A. nei seguenti casi:

- se l'impresa beneficiaria rilascia dichiarazioni false o mendaci;
- se, in fase di verifica, si evidenzia l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o la presenza di documenti incompleti o non corretti;
- se l'impresa beneficiaria non consente i controlli previsti dal bando.

In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria dovrà corrispondere a Finpiemonte S.p.A. l'importo dell'aiuto come determinato all'atto di concessione dell'agevolazione stessa, oltre agli interessi dovuti, come per legge.

Resta inteso che la garanzia verso la banca è confermata e rimane valida.

8) *Controlli*

Finpiemonte S.p.A. effettua le verifiche ed i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dal presente provvedimento nelle modalità specificate dall'accordo di finanziamento.

La Regione Piemonte può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i beneficiari.

**D) Costituzione e risorse dei Fondi.**

1. Il Fondo è costituito come capitale separato presso il soggetto gestore Finpiemonte S.p.A.
2. Finpiemonte S.p.A. gestisce con contabilità separata, sulla base di convenzioni già in essere o da stipularsi con la Regione Piemonte, il Fondo attribuito.
3. La contabilità separata distingue le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

**E) La proprietà del Fondo e sua integrazione**

La proprietà del Fondo è della Regione Piemonte.

Il Fondo potrà essere alimentato anche con risorse provenienti da altri enti pubblici e privati, tra cui le Camere di Commercio.

Il Fondo sarà altresì alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze.

## F) Attività del Gestore

1. Il Gestore Finpiemonte S.p.A., in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione, la revoca e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime;
- b) effettua i controlli post-delibera secondo le modalità stabilite dalla Direzione Attività Produttive;
- c) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal Fondo e ne cura la contabilizzazione;
- d) sottopone alla Direzione Attività Produttive la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultima;
- e) entro il 31 marzo di ogni anno trasmette alla Direzione Attività Produttive la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, delle garanzie prestate e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- f) garantisce alla Direzione Attività Produttive adeguata informativa in merito agli impegni ed adempimenti assunti come meglio disciplinati nell'accordo di finanziamento, onde consentire l'eventuale trasferimento delle risorse non impegnate in relazione alle effettive esigenze di utilizzo;
- g) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della Regione Piemonte in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione alle imprese in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo.

### **G) Durata del Fondo**

1. Il Fondo è attivato a decorrere dalla data di assunzione dell'impegno contabile delle risorse, da parte della Regione Piemonte; le garanzie sono accordate a far data dall'effettiva disponibilità di risorse presso il gestore.
2. L'operatività del Fondo cessa comunque, anche prima di tale scadenza, qualora siano attivati altri analoghi interventi di natura pubblica, ove – e per la parte in cui – essi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Piemonte sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.
3. Il Fondo è vincolato alle proprie finalità fino al termine di 180 giorni dopo la scadenza dell'ultima operazione garantita.
4. I controlli da effettuare sulle operazioni sono individuati dal bando e dall'accordo di finanziamento.

### ***H) Disposizioni di liquidazione del fondo.***

Alla cessazione del Fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia; in alternativa, la rimanenza attiva potrà essere destinata ad operazioni di facilitazione della patrimonializzazione delle imprese.